

TAR Roma, Sezione I bis - Sentenza 24/10/2007 n. 10463  
d.lgs 163/06 Articoli 83 - Codici 83.1

Il d. lgs. n.163 del 2006, all'art. 83 regola il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e demanda a successiva attività regolamentare l'individuazione delle metodologie da utilizzare per l'individuazione, con unico parametro numerico, dell'offerta più vantaggiosa; rilevano, peraltro, anche i successivi artt. 253, comma 13, e 256, comma 4, recanti disposizioni transitorie nelle more della entrata in vigore del regolamento di cui dianzi, circa la persistente vigenza dei criteri indicati nel D.P.C.M. n. 117/1999. Il citato D.P.C.M. all'art. 4, commi 1 e 2, al fine dell'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti del progetto tecnico, riserva all'amministrazione appaltante la facoltà di assegnare un coefficiente all'interno di una forcella compresa tra zero ed uno (valori limite che, in ogni caso, vincolano la P.A. con riguardo, rispettivamente, alla prestazione minima possibile ed a quella massima offerta); quanto, invece, alla determinazione del coefficiente relativo al parametro prezzo, il comma 3 del medesimo art.4 rinvia esclusivamente, alla formula indicata nell'allegato "A" al medesimo D.P.C.M., senza che, pertanto, residuino a tali fini ulteriori possibilità valutative.